

**Contributi** - Opposizione a verbale ispettivo - Onere della prova - Grava sul ricorrente - Interposizione illecita - Prova della liceità dell'appalto a carico dell'attore.

**Contributi** - Interposizione illecita di manodopera - Accertamento dell'effettiva insussistenza di autonomia imprenditoriale dell'appaltante - Prove documentali - Fatture indicanti il mero pagamento di prestazioni di lavoro - Presunzione legale di illiceità dell'appalto - Inammissibilità di prova contraria.

**Corte di Appello di Brescia – 26.06.2010 n. 211 – Pres. Tropeano – Rel. Nuovo – F. O.M.C. (Avv. Noschese) – I.N.P.S. (Avv. Maio) – M.C. srl (cont.)**

*In una causa in opposizione a verbale ispettivo in tema di appalti illeciti di manodopera, la negatività dei fatti oggetto della prova - l'insussistenza dell'obbligazione contributiva - non esclude nè inverte il relativo onere probatorio, che grava sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, con la conseguenza che è a carico della parte che contesti gli addebiti contributivi dell'INPS la prova della liceità dell'appalto.*

*Ove, dagli accurati accertamenti ed acquisizioni documentali dell'INPS, risulti che l'impresa appaltatrice fosse del tutto priva di reale autonomia gestionale ed organizzativa rispetto all'impresa committente, utilizzasse capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante e fosse, per tal modo, esente da rischio d'impresa, sussiste un'ipotesi di interposizione vietata di manodopera, assistita dalla presunzione legale di cui all'art. 1 comma 3 L. 1369/1960, che non ammette prova contraria.*

## **FATTO**

Con ricorso in riassunzione depositato il 14.2.2007 a seguito di sentenza di incompetenza del Tribunale di Siracusa, la Ditta F. L. proponeva opposizione al verbale di accertamento del 10.2.2006 con il quale il servizio ispettivo dell'INPS di Siracusa aveva contestato l'interposizione fittizia di manodopera in relazione a personale inviato dalla M.C. Systems del Sud s.r.l., chiedendone l'annullamento per insussistenza dei fatti contestati.

Si costituivano l'INPS chiedendo il rigetto dell'opposizione e sostenendo la piena fondatezza della contestazione. Si costituiva pure la M.C. System aderendo alla domanda della ditta ricorrente e chiedendo, in subordine, di dichiararsi insussistente una sua eventuale responsabilità in solido per i contributi non versati. Non si costituivano la Regione Sicilia, l'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, l'Ispettorato del Lavoro di Siracusa e il Ministero dell'Economia e Finanze.

Il Giudice, valutati gli accertamenti in atti, respingeva il ricorso senza procedere all'istruttoria.

Appellava la Ditta F., lamentando la mancata ammissione delle prove e il fatto che la sentenza si fosse basata sugli accertamenti superficiali e frettolosi degli inquirenti; in ogni caso, l'eventuale intento truffaldino della M.C. non poteva riverberarsi a suo carico, atteso che aveva utilizzato un lavoratore, dotato di attrezzatura minuta propria, in forza di regolari contratti di appalto prodotti in atti; inoltre era mancata un accertamento giudiziale sulla reale consistenza del credito contributivo vantato dall'INPS essendo emersi versamenti effettuati dalla M.C..

Si costituiva INPS per la conferma, mentre rimaneva contumace la M.C. System.

All'odierna udienza le parti discutevano e la causa veniva decisa con sentenza del cui dispositivo veniva data immediata lettura.

## **DIRITTO**

Va preliminarmente ricordato che, trattandosi di giudizio di impugnativa di verbale ispettivo e quindi di accertamento negativo, non già di giudizio di opposizione a cartella esattoriale, ad avviso della Corte, diversamente da quanto l'appellante sembra ritenere, in base al riparto dell'onere probatorio ex art. 2693 c.c. spettava alla Ditta appellante dar prova dell'infondatezza dei rilievi mossi in sede di verbale ispettivo, e non già all'INPS provare la fondatezza del verbale stesso.

Secondo, infatti, i principi generali, l'onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; con l'unica precisazione che, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (per la pacifica giurisprudenza, ex pluribus e solo tra le ultime, cfr. Cass. n. 384/2007, Cass. n. 21831/2005, Cass. n.

23229/2004 (1), Cass. n. 18487/2003 (2), Cass. n. 17146/2003, Cass. n. 11066/2003, Cass. n. 7717/2003; Cass. n. 23229/2004).

Tanto premesso, ritiene la Corte che l'accertamento congiunto tra Guardia di Finanza, Ispettorato provinciale del Lavoro di Siracusa e del Servizio Ispettivo dell'INPS di Siracusa, nei confronti della Ditta M.C. Systems del Sud sia stato estremamente accurato e abbia portato all'acquisizione di prove certe, che, per quanto detto, neppure competevano all'INPS, sia dell'esercizio da parte di M.C. di un'attività sistematica di interposizione di manodopera che del coinvolgimento della ditta appellante.

Innanzitutto non è vero che l'accertamento abbia dimenticato le sedi del nord di M.C, visto che, al contrario, ha avuto inizio sulla base delle risultanze del precedente verbale di ispezione del 21.1.2004 e degli esiti di precedenti accertamenti, di cui al processo verbale di verifica del 19 marzo 2001, eseguiti dalla Guardia di Finanza di S.Bonifacio (VR) e dell'INPS di Verona, da cui era emerso che la Società M.C. Systems del Sud, diversamente dall'oggetto sociale dichiarato, si dedicava abitualmente ad offrire prestazioni di mera manodopera temporanea pur non possedendo i requisiti di legge previsti per le Agenzie di lavoro interinale, inviando, presso altre Ditte del Nord Italia, personale con qualifica di operaio sia specializzato che non specializzato.

Quindi, anche gli organi ispettivi di Siracusa hanno verificato che la M.C. System del Sud, accertando che era priva di qualsiasi consistenza strutturale, e che era stata costituita con l'evidente obiettivo di esercitare abusivamente l'attività di fornitura illecita di mera manodopera, reclutata secondo le esigenze delle Ditte utilizzatrici del Nord.

A seguito di perquisizioni disposte dalla Procura di Verona, è stata, infatti, rinvenuta varia documentazione ed alcuni floppy disk che contenevano prospetti riportanti nominativi di operai, le denominazioni di Ditte presso le quali gli stessi venivano impegnati, il numero di ore lavorate da ciascuno, l'importo orario della paga, il saldo mensile e livello di inquadramento e prestazioni cui venivano addetti.

Dal confronto incrociato dei dati informatici esposti sui prospetti con i dati riferiti alle fatture relative agli stessi periodi, è emersa la coincidenza, per ogni singola Ditta committente, dell'orario di lavoro mensile svolto da ciascuno dei

lavoratori "prestati" e del prezzo orario convenuto per ognuno di loro con l'importo (e in alcuni casi anche gli estremi) della relativa fattura, al netto di IVA, emessa dalla MC Systems del Sud a carico della Ditta committente.

Infine, ancora, gli importi delle paghe mensili per ciascun lavoratore, paramtrate alle ore lavorate, indicate nei prospetti di cui ai citati Floppy disk, coincidono con gli importi che sono emersi dall'esame dei prospetti di prima nota nei quali sono riportati gli estremi del pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impiegati.

Alla luce di queste emergenze documentali, precise e concordanti tra loro, gli organi accertatori hanno proceduto all'ulteriore verifica della consistenza organizzativa e strutturale della MC Systems del Sud verificando che, nonostante avesse denunciato come oggetto sociale ed attività prevalente la costruzione, il montaggio e la manutenzione di impianti meccanici, chimici e petrolchimici, non disponeva di alcun macchinario ed era priva di tutte le attrezzature indispensabili per l'esecuzione di tali lavorazioni, non disponeva di magazzini e di officine ed, addirittura, neanche di locali aziendali (in Florida, SR, all'indirizzo indicato vi era soltanto un'officina inattiva senza alcuna macchina o attrezzatura).

Tutte le fatture emesse dalla MC Systems del Sud sono indirizzate ad aziende operanti nelle Regioni del Nord Italia presso le quali la Ditta inviava i propri lavoratori dipendenti, come si evince dai prospetti acquisiti dagli organi accertatori, e l'azienda, da un punto di vista strutturale, era priva di beni materiali e di consumo e non ha mai acquistato materie prime.

Da un accertamento effettuato presso gli Uffici del Centro per l'Impiego di Siracusa è emerso che la M.C. Systems del Sud procedeva assumendo tutti i lavoratori necessari ed indicando, nelle prescritte comunicazioni al Centro per l'Impiego, quale luogo di svolgimento dell'attività lavorativa per gli operai impiegati, la sede di Florida ove, invece, come sopra riportato, la Ditta non possedeva alcuna unità operativa.

Dal confronto della documentazione esaminata e dal riscontro delle dichiarazioni rese dai lavoratori, è risultato che i dipendenti assunti restavano formalmente in forza all'azienda per il tempo necessario a svolgere il lavoro presso la Ditta utilizzatrice e, successivamente, venivano licenziati per poi essere, in alcuni casi, eventualmente riassunti non appena si presentava una nuova occasione di lavoro, a seguito della richiesta di personale da parte della stessa oppure di altra

Ditta utilizzatrice.

Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e dalla documentazione esaminata, è poi emerso che gli operai, inviati presso i cantieri delle Ditte utilizzatrici, sulla base delle apposite richieste fatte dalle stesse, partivano dalla Sicilia per recarsi presso il cantiere indicato loro e, una volta giunti a destinazione, si univano alle maestranze delle stesse Ditte committenti, lavorando a loro fianco, sotto la direzione dei responsabili delle medesime Ditte ed utilizzando, naturalmente, materiali ed attrezzature fornite da quest'ultime.

In questo modo la M.C. Systems del Sud srl non organizzava e non svolgeva nessuna delle attività previste dal proprio scopo sociale e non assumeva alcun rischio di impresa, limitandosi a fornire esclusivamente mere prestazioni di manodopera.

Proseguendo l'attività ispettiva nei confronti della Ditta individuale Fontana Luigi, esercente attività di saldatura elettrica, dalla documentazione di lavoro e fiscale esaminata dai verbalizzanti nonché dalla documentazione aziendale rinvenuta, è emerso che la Ditta ricorrente, nel periodo 05/2000-11/2003, ha utilizzato i lavoratori, nominativamente individuati, che sono risultati fomici dalla M.C. Systems del Sud.

Nonostante le dichiarazioni al Centro per l'Impiego di Siracusa, rese in occasione delle comunicazioni di assunzione, indicassero, per queste maestranze, il luogo di lavoro presso l'Officina di Floridia, nei fatti, invece, è stato accertato che l'intera attività lavorativa del personale della M.C. Systems del Sud è stata svolta presso i cantieri di lavoro della Ditta Fontana, ove gli stessi sono stati inviati immediatamente dopo l'assunzione.

Ora, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge 1369/60, deve considerarsi appalto di mere prestazioni di lavoro, dunque vietato, ogni forma di appalto o subappalto, stipulato anche per l'esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, che nell'ipotesi in cui, per il loro uso, venga corrisposto un compenso.

Deve rilevarsi, con riferimento ai "contratti d'appalto" menzionati nell'appello, che si tratta di contratti nulli perché non prevedono la definizione di un preciso oggetto, limitandosi a stabilire, del tutto genericamente e con una dicitura

seriale di rito, che sarebbero stati svolti lavori di "assemblaggio e carpenteria": in ogni caso è emerso dalla indagini che i contratti d'appalto stipulati dalla MC Systems del Sud con le Ditte committenti risultano essere redatti in modo generico e seriale e riportano una descrizione assolutamente vaga della prestazione commissionata.

Inoltre, è stato accertato che la M.C. Systems del Sud s.r.l. non ha mai versato in favore dei lavoratori di cui si tratta i contributi dovuti, neanche con riferimento alle quote a carico degli stessi lavoratori, per cui tale obbligo contributivo in capo alla Ditta ricorrente che ha usufruito dei lavoratori, che è datore di lavoro effettivo.

In particolare, i lavoratori che hanno svolto attività lavorativa per la Ditta F. e per i quali l'INPS ha chiesto il versamento contributivo, limitatamente ai periodi indicati, sono D. C., C. I., P. S., P. G. F., M. A., C. A., G. O., T. M., S. P. e M. R., quasi tutti sentiti dagli accertatori.

Lo stesso rappresentante legale della Ditta MC Systems del Sud, S. G., ha dichiarato agli Ispettori dell'INPS che acquisiva contratti d'appalto presso aziende del Nord, dal 2000, che non ha utilizzato alcun macchinario proprio, anche per precisa richiesta delle committenti che provvedono anche alle materie prime.

Inoltre, tutti i lavoratori hanno dichiarato di sottostare a modalità di rilevazione della presenza oraria sul luogo di lavoro: il D. ha riferito che timbrava apposito cartellino, P. che firmava un registro di attestazione delle presenze, P. che, in un primo momento, lo stesso F. si incaricava di rilevare la sua presenza in cantiere mentre, successivamente, faceva timbrare un cartellino orario. Quanto alle funzioni di controllo ed alle concrete disposizioni di lavoro, poi, gli operai hanno riferito di ricevere ordini e di svolgere l'attività lavorativa sotto la direzione del F. o di suo familiare o preposto della Ditta stessa. In particolare il P. ha dichiarato che "gli ordini e i controlli erano effettuati dal titolare" della Ditta F. mentre il sig. P. ha precisato che "le disposizioni e le verifiche del lavoro vengono effettuate dal titolare Sig. F. L. e dai suoi familiari" ed ancora che le disposizioni di lavoro vengono impartite in concreto "direttamente dal titolare".

Dal contenuto delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, inoltre, è emerso che, presso i cantieri ove operavano, a servizio della Ditta F., non vi era alcuna

"squadra" della Ditta MC Systems del Sud e che il responsabile di quest'ultima (certo D.) veniva solo per pagare e per conferire con il F..

Pertanto, non essendovi alcuna squadra operativa della MC Systems del Sud, autonomamente organizzata, gli operai inviati dalla stessa Ditta si inserivano nell'organizzazione della Ditta F., lavorando, nei capannoni e nel cantiere dove la stessa operava insieme agli altri operai della Ditta committente, prendendo ordini dallo stesso responsabile.

Anche il M. e il C., dipendenti della MC Systems del Sud, dichiaravano di non aver mai lavorato presso questa Ditta nella sede di Floridia (SR) e di essere stati direttamente inviati, dopo l'assunzione, ad Ospitaletto (BS) per lavorare, sin dal primo giorno, per la Ditta committente di F. L., che gli ordini di lavoro venivano impartiti dai capi cantiere della stessa Ditta committente, che gli attrezzi di lavoro utilizzati erano di proprietà della Ditta F. e che anche il materiale ferroso e di acciaio, per la costruzione di cisterne e scambiatori, veniva fornito dalla stessa.

Tutti questi elementi, in primo luogo documentali, rendono evidente che gli operai hanno prestato la propria attività alle dipendenze della Ditta ricorrente, presso i cantieri ove la stessa operava e con l'utilizzo di strumenti di lavoro, attrezzature e macchinari di tale Ditta, avendo la M.C. Systems del Sud srl limitato la propria attività all'intermediazione di manodopera, alla stregua di una agenzia di collocamento di lavoro interinale, priva di autorizzazione; la F., infatti, è stata l'effettiva utilizzatrice della forza lavoro somministrata, assumendosi l'intero carico dell'organizzazione dei mezzi e della direzione dei lavori e, pertanto, il rischio di impresa.

Osserva la Corte che la ricorrente censura la sentenza del Tribunale perché essa ha ritenuto di non fare alcuna istruttoria ritenendo sufficienti le dichiarazioni rese agli ispettori: in realtà il primo giudice ha tenuto conto, nel maturare il proprio convincimento, delle prove documentali raccolte e poi anche delle dichiarazioni che hanno pur sempre un valore di cui, pur nel complessivo contesto delle prove raccolte in sede ispettiva, occorre tenere debito conto, specie in considerazione della già ricordata distribuzione dell'onere della prova per cui era alla ditta ricorrente che competeva dare la prova della liceità degli appalti.

Occorre al proposito ricordare che il richiamo contenuto nel primo comma dell'art.

1 alle figure dell'appalto o subappalto è meramente descrittivo ed esemplificativo, poiché subito dopo lo stesso articolo, nello stesso comma, considera illecita qualsiasi altra forma attraverso la quale è possibile realizzare una situazione interpositiva, aggiungendo poi che è del tutto irrilevante la natura dell'opera o del servizio gestito dall'imprenditore appaltante, in relazione alla quale le prestazioni di lavoro sono richieste ed utilizzate.

In pratica, secondo i principi generali propri del diritto del lavoro, è del tutto inutile ricorrere ad artifici o a contratti tipici diversi da quelli indicati specificamente dal primo comma dell'art. 1 per eludere il divieto legale.

Infatti, sia l'appalto di servizi - che sottolinea l'importanza del risultato finale - che la somministrazione, la quale comporta per il somministrante l'obbligo di eseguire determinate prestazioni periodiche e continuative, che qualsiasi altra figura contrattuale, ricadono tutte nel più generale divieto della legge 1369/60, quando manchi una organizzazione aziendale dell'appaltatore e cioè quando quest'ultimo, in pratica, si limiti a porre a disposizione dell'appaltante energie lavorative, senza adeguata struttura organizzativa e senza alcun rischio.

Ciò non equivale a dire che l'appaltatore non è - più in generale - un imprenditore, ma solo che non lo è con riferimento a quello specifico contratto, perché non sopporta alcun rischio di impresa (e quindi il contratto è fittizio). Ovviamente, non si può desumere alcuna indicazione circa la fittizietà dell'appalto sulla base solo della circostanza che i lavori appaltati non siano specialistici e rientrino invece nella normale attività dell'impresa appaltante. La legge, infatti, all'art. 1 non pone alcun divieto, né implicito né esplicito, di appaltare o subappaltare singole fasi del ciclo produttivo aziendale normale, né ha istituito in proposito alcuna presunzione di interposizione fittizia, come invece prevede espressamente il terzo comma, per il caso di fornitura all'appaltatore da parte del committente di capitali, macchine ed attrezzature.

Occorrerà, in pratica, procedere di volta in volta ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti, allo scopo di accertare in concreto se l'impresa appaltatrice operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'altra impresa committente o meglio, in altre parole, se essa abbia una gestione a proprio rischio in relazione alla specifica opera o servizio affidatole. Il problema si riduce quindi nell'individuare i criteri da seguire per l'accertamento del requisito della gestione

a proprio rischio da parte dell'appaltatore.

Una seconda ipotesi di presunzione legale, dopo quella del secondo comma dell'art. 1 (lavoro a cottimo), è prevista dal terzo comma dello stesso articolo, che considera appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto anche per esecuzioni di opere o servizi, tutte le volte in cui l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dal l'appaltante, anche quando per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.

Si tratta di una presunzione che non ammette prova contraria (come più volte ha riconosciuto la giurisprudenza della Suprema Corte, che può oramai ritenersi consolidata sul punto).

In altre parole, siamo in presenza di una valutazione legale tipicamente predeterminata: ogni volta che si accerti la fornitura dei mezzi di organizzazione e di produzione, scatta la presunzione di appalto illecito, vietato dall'art. 1. Nel caso in cui uno dei tre elementi previsti dal terzo comma sia fornito dall'appaltante - anche se dietro compenso versato dall'appaltatore- occorre effettuare una indagine sulla preponderanza dell'apporto dato dall'appaltatore e quello eventualmente fornito dall'appaltante, concludendosi per l'esistenza di un appalto vietato tutte le volte in cui il primo sia accessorio rispetto al secondo, come ad esempio, nel caso di attrezzature e capitali di modesta entità economica rispetto al valore del contratto, oppure nell'ipotesi in cui l'appaltatore conferisca solo attrezzi minuti, di sua proprietà, ovvero di proprietà dei suoi stessi dipendenti.

E poi appena il caso che le attrezzature e le macchine possono anche non appartenere al committente come del resto risulta dallo stesso tenore letterale del comma 3, che adottando la espressione "fornite" non presuppone evidentemente che le attrezzature e le macchine siano di proprietà dell'appaltante.

Esistono, oggi, varie tipologie di contratto che consentono di disporre di macchine di proprietà di altri: naturalmente deve trattarsi di macchine ed attrezzature che vengono utilizzate per il lavoro appaltato.

Nel primo comma dell'art. 1, il legislatore ha previsto il caso dell'imprenditore che trasferisca su di un interpositore il rischio dell'impresa, trattenendo per sé i vantaggi; con la disposizione di cui al terzo comma, invece, ha inteso impedire

che un committente -imprenditore o meno- "costruisca" fittiziamente un imprenditore apparente, cui appaltare dei lavori, onde non assumere direttamente i rischi di impresa.

Il terzo comma dell'art. 1 assolve, in questa prospettiva, una duplice funzione: di integrazione del primo comma, nell'ipotesi in cui l'appaltante sia anche imprenditore; di chiusura, in piena autonomia rispetto al primo comma, nell'ipotesi in cui l'appaltante non abbia quella veste.

Inteso in questo senso, il criterio dell'appartenenza dei mezzi di produzione sembra perdere quella rilevanza che pure dottrina e giurisprudenza gli attribuiscono, riducendosi alla regolamentazione di una particolare fattispecie, equiparata dal legislatore a quelle previste dal primo comma, e introdotta proprio per colpire quelle figure negoziali alle quali le parti avrebbero potuto ricorrere per eludere il divieto.

In conclusione, può dirsi che - al di fuori delle presunzioni esaminate - occorre sostituire ad una valutazione legale tipicamente predeterminata (quella di cui al terzo comma dell'art. 1) un'altra valutazione, diretta a verificare, in relazione a tutta una serie di elementi che caratterizzano il vero contratto di appalto, se quello posto in essere dalle parti sia veramente tale o mascheri invece un intento fraudolento.

Il criterio interpretativo fondamentale è costituito dall'accertamento dell'esistenza in capo all'appaltatore del rischio economico di impresa.

Si tratterà di valutare, di volta in volta, se costui sia provvisto di una propria organizzazione di impresa (con riferimento a quello specifico lavoro o contratto:), se si sia impegnato a fornire all'appaltante una opera o servizio determinato, affrontando l'alea economica insita in ogni attività produttiva veramente autonoma, se infine i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente da lui diretti ed agiscano realmente alle sue dipendenze e nel di lui interesse. Quando tutti gli elementi di cui si è già detto siano riscontrati come presenti, quando i risultati dell'indagine giudiziaria convergano nel senso che l'impresa appaltatrice appaia sprovvista di effettiva autonomia imprenditoriale, ed abbia una struttura e capitali del tutto inadeguati all'importanza dell'opera, i poteri decisionali siano riservati al committente e sia sottratta all'appaltatore ogni autonomia, sicché questo sia un semplice strumento

per celare la realtà dei rapporti, allora il fatto che egli abbia anche potuto impiegare nell'esecuzione dei lavori, capitali, attrezzature e mezzi propri, diventa circostanza del tutto marginale ed irrilevante ai fini del riconoscimento della sussistenza della situazione interpositiva ipotizzata dal primo comma dell'art. 1 della legge 1369 del 1960.

Dalla semplice lettura degli elementi di fatto sopra ricordati appare evidente che in questo caso opera addirittura la presunzione legale del comma 3 dell'art. 1.

Ritiene la Corte che bastino le fatture in atti tutte relative al mero pagamento della prestazione lavorativa fornita (senza noleggio macchinari o acquisto materiali) a dare la prova evidente della sussistenza di un caso in cui pienamente si è verificata la presunzione del 3° comma, con la conseguenza che si tratta di appalto vietato di manodopera.

Ma anche non volendo accedere a questa tesi, ciò non di meno occorrerebbe concludere per l'esistenza, in concreto, di un'interposizione vietata. Nel caso di specie, infatti, tutti i lavoratori sentiti hanno confermato che era il F. ad impartire ordini e direttive anche a loro, che erano del resto inviati al solo scopo di consentire di rispettare le commesse ricevute e dovevano necessariamente essere inseriti, a rinforzo della manodopera dipendente, nel ciclo produttivo.

In presenza di una subordinazione concreta al preposto della F., in assenza di qualsiasi rischio economico gravante sulla M.C., di cui erano formalmente dipendenti i lavoratori, anche a prescindere dai pur sussistenti elementi presuntivi, la prospettazione dell'INPS non può che trovare piena conferma.

Sull'asserita duplicazione, nei confronti della ricorrente, della richiesta di pagamento contributivo, essendo stato, in parte, già effettuato dalla Systems del Sud, osserva la Corte che quest'ultima ha prodotto in giudizio alcune copie di DM10 e la copia della cartella esattoriale n. 298 20050017467853, notificata dal concessionario siciliano per la riscossione esattoriale, asserendo che l'INPS avrebbe già richiesto alla Società somministratrice i contributi previdenziali di cui al processo verbale opposto nel presente giudizio.

Questa circostanza è già stata oggetto di indagine in primo grado ed è stata verificata dall'INPS che ha accertato che i versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2002 dalla Ditta M.C. System del Sud s.r.l. C.F. 01271160895 sulla Matricola INPS nr. 7603008251 sono tutti relativi al pagamento delle denunce mensili

DM10/m e, dunque, sono diversi da quelli di cui al processo verbale di accertamento congiunto; con la cartella esattoriale n. 298 2005 00174678 53, notificata da MONTEPASCHI SE.RI.T SpA alla Società M.C. System del Sud, invece, sono stati iscritti a ruolo i crediti vantati da INPS relativamente alle denunce mensili DMIO/m inerenti il periodo 1/2004 - 11/2004, con esclusione dei mesi 3/2004 e 4/2004 che, invece, risultano regolarmente pagati, periodo estraneo a questo accertamento.

La sentenza del primo giudice, che ha fatto corretta applicazione di questi principi, deve quindi essere integralmente confermata con la conseguenza che l'appellante, soccombente, deve essere condannata alla rifusione delle spese del grado liquidate in complessivi €1.500,00 (di cui euro 450,00 di diritti ed euro 1000,00 per onorari).

*(Omissis)*

---

(1) V. in q. Riv., 2004, p.1089

(2) Idem, Idem, p.114